



Assicurazione Vita

Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva
a capitale decrescente a copertura del debito residuo del mutuo CheBanca
e a premio annuo costante per non fumatori

Il presente fascicolo contenente:

Nota Informativa • Condizioni di Assicurazione • Definizioni • Atto di Adesione
deve essere consegnato all'Aderente Assicurato prima della sottoscrizione dell'Atto di Adesione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa



Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva
a capitale decrescente a copertura del debito residuo
a premio annuo costante anticipato per non fumatori
Polizza Collettiva 2.050.003 - Tariffa V5 DR A NF

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in quattro sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

C. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Genertellife S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Compagnia
- Attività principale: compagnia di assicurazione operante nel mercato delle coperture assicurative vita
- Rappresentante Legale: Dottor Davide Angelo Passero, Amministratore Delegato e Direttore Generale
- Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
- Recapito telefonico: 041 5939611
Sito Internet: www.genertellife-partners.it
E-mail: genertellife@genertellife-partners.it
- Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provv. ISVAP del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazioni al numero 026
- Compagnia di revisione contabile PricewaterhouseCoopers S.p.A., Via Monte Rosa 91, 20149 Milano.

2. Conflitto di interessi

La Compagnia si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

3. Prestazioni assicurative

“Assicurazione Vita” non fumatori è riservata agli Aderenti-Assicurati non fumatori.

L'Aderente-Assicurato è non fumatore se non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), neanche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione, e l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente.

“Assicurazione Vita” non fumatori prevede una durata contrattuale minima di 10 anni e massima di 30 anni. La durata contrattuale consiste nell'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della singola posizione individuale e quella di scadenza del contratto scelta dall'Aderente-Assicurato e riportata nell'Atto di Adesione.

Il contratto, a fronte del versamento dei premi annui stabiliti, prevede una prestazione principale in caso di decesso dell'Aderente-Assicurato nel corso della durata contrattuale.

In base al presente contratto collettivo di assicurazione sulla vita, stipulato dal Contraente a favore dei propri clienti che hanno sottoscritto un mutuo con la Contraente stessa, nel caso si verifichi la morte di un Aderente-Assicurato durante il periodo in cui l'assicurazione è in vigore, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente contratto di assicurazione, un capitale assicurato inizialmente pari all'importo del mutuo erogato e successivamente pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento alla rata precedente il decesso stesso.

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'Aderente-Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia prevede la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un capitale assicurato come sopra definito.

L'assicurazione principale richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Aderente-Assicurato mediante visita medica, con costo a suo carico qualora il capitale assicurato sia superiore a Euro 250.000,00 o l'Aderente-Assicurato abbia un'età maggiore di 60 anni. Per importi assicurati fino a Euro 250.000,00 è sufficiente compilare il questionario sanitario: in questo caso la copertura assicurativa rimane sospesa per un periodo di sei mesi, denominato “periodo di Carenza”, che decorre dalla data di entrata in vigore dell'assicurazione.

Il “periodo di Carenza” viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore qualora la morte sia dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia collegata. Maggiori dettagli sono riportati nell'Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Si richiama l'attenzione dell'Aderente-Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nell'Atto di adesione relative alla compilazione del questionario sanitario.

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall'Aderente-Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte della Compagnia che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento del capitale assicurato.

Se l'Aderente-Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso o CheBanca! sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata.

In particolare, al verificarsi del decesso dell'Aderente-Assicurato prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la stessa, valutato il maggior rischio, decida di recedere dal contratto (Articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione) la prestazione è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio pattuito ed il Premio che sarebbe stato applicato qualora non fosse stato dichiarato lo stato di non fumatore dell'Assicurato (Art. 1893 c.c.).

4. Premio

L'entità del premio dipende dalla durata e dall'ammontare del mutuo erogato, dall'età dell'Aderente-Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle abitudini di vita.

L'importo del premio annuo è indicato nell'Atto di Adesione e nelle eventuali appendici sottoscritte dall'Aderente-Assicurato ed è dovuto per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo diminuito di cinque anni e comunque non oltre il decesso dell'Aderente-Assicurato: l'importo del premio rimane costante durante il periodo di pagamento premi.

A fronte delle prestazioni assicurate dal presente contratto, l'importo annuo del Premio dovuto sarà corrisposto alla Compagnia da CheBanca! in forma anticipata; l'Aderente-Assicurato verserà a CheBanca! ciascun premio annuo dovuto sotto forma di rate mensile costanti da sommare alla rata mensile del mutuo, fino al raggiungimento dell'importo pari alla somma premi versati da CheBanca! S.p.A. alla Compagnia per suo conto.

Ai fini del pagamento del premio, l'Aderente-Assicurato nell'Atto di adesione autorizza CheBanca! S.p.A. a versare alla Compagnia il premio annuo previsto per la copertura in caso di morte e ad aggiungere ciascun premio annuo frazionato mensilmente nelle rate mensili di ammortamento del mutuo.

La Compagnia rilascerà a CheBanca! quietanza dell'avvenuto pagamento annuale.

Si richiama l'attenzione dell'Aderente-Assicurato sul fatto che, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, la presente copertura accessoria al principale contratto di Mutuo si risolve ed i premi restano acquisiti alla Compagnia. Si rinvia all'Articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO

Le tabelle di seguito riportate rappresentano alcune esemplificazioni degli importi di premio richiesti per la copertura assicurativa relativi alle combinazioni di età, durata e capitale assicurato.

Importi di premio annuo (in Euro) per ciascun Aderente-Assicurato

50.000	10	15	20	25
30	50,50	44,00	46,50	53,50
35	66,00	59,50	65,50	78,50
40	94,50	88,00	100,00	123,50
45	144,50	138,50	161,50	200,00
50	237,50	230,00	267,50	331,00
100.000	10	15	20	25
30	99,00	86,00	91,00	105,00
35	130,00	117,00	129,00	155,00
40	187,00	174,00	198,00	245,00
45	287,00	275,00	321,00	398,00
50	473,00	458,00	533,00	660,00
200.000	10	15	20	25
30	196,00	170,00	180,00	208,00
35	258,00	232,00	256,00	308,00
40	372,00	346,00	394,00	488,00
45	572,00	548,00	640,00	794,00
50	944,00	914,00	1.064,00	1.318,00

Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Aderente-Assicurato, che possono essere effettuate dalla Compagnia solo dopo che l'Aderente-Assicurato abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario presente nell'Atto di adesione (o, nei casi previsti, si sia sottoposto a visita medica).

Come previsto dall'articolo 67-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, al fine di consentire all'Adente-Assicurato di determinare l'importo di premio dovuto, nell'allegato A) al presente documento sono indicati i tassi di premio, individuati in considerazione dell'età dell'Aderente-Assicurato (calcolata alla data di stipula del mutuo arrotondando ai 6 mesi) e della durata del mutuo, che applicati al capitale del mutuo e sommati ad un importo fisso di 2 € determinano il premio dovuto.

Il premio dovuto sarà indicato nell'Atto di Adesione.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI SUL REGIME FISCALE

5. Costi

Costi gravanti sul premio per ogni posizione individuale

Caricamenti	
Cifra fissa	2,00 euro
Costi percentuali	25%

I costi percentuali sono compresi nei tassi di premio indicati nell'allegato A).

Non sono presenti spese di emissione.

6. Regime fiscale

Detrazione fiscale dei premi

Il Premio versato, in base alla normativa attualmente in vigore, è detraibile ai fini IRPEF nella misura del 19% per un importo non superiore a 1.291,14 Euro. Pertanto la detrazione massima fruibile è pari a 245,32 Euro.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni. Nel caso in cui Beneficiario delle prestazioni sia una persona giuridica, la prestazione erogata entra nella determinazione del reddito di impresa.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto collettivo si considera concluso e decorre dalla data in cui il Contraente sottoscrive il contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia.

Per ciascuna posizione individuale, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di mutuo ed è subordinata:

- alle dichiarazioni rese dall'Aderente-Assicurando al momento dell'adesione;
- all'esito favorevole degli eventuali accertamenti sanitari previsti;
- alla condizione che l'Aderente-Assicurato abbia autorizzato CheBanca! a versare alla Compagnia il premio annuo indicato nell'atto di adesione e nelle eventuali appendici da lui sottoscritte.

8. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

La presente copertura di assicurazione si estingue solo nei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di Scadenza della stessa;
- in caso di estinzione anticipata del Mutuo in relazione alla liquidazione del capitale in caso di morte dell'Aderente-Assicurato;
- in caso di estinzione anticipata totale del Mutuo (vedi articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione);
- in caso di sospensione del pagamento dei premi annui da parte del Contraente, trascorsi trenta giorni dalla Scadenza dell'annualità di premio. In tal caso la Compagnia darà comunicazione dell'avvenuta interruzione all'Aderente-Assicurato.

In caso di interruzione del versamento dei premi, la copertura non può essere riattivata.

La sospensione del pagamento anche di una sola annualità di premio comporta lo scioglimento del contratto con la perdita dei premi già corrisposti.

9. Diritto di recesso

L'Aderente-Assicurato può recedere dagli impegni assunti entro i quattordici giorni successivi alla data di stipula del mutuo. Il recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca!; CheBanca! ne darà quindi comunicazione alla Compagnia. Il recesso ha l'effetto di

liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa a CheBanca! il premio annuo pagato al netto della quota relativa al rischio corso; CheBanca! rimborsa all'Aderente-Assicurato le rate di premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso.

10. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la Liquidazione delle prestazioni

Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione si veda quanto riportato all'Articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione.

I pagamenti, dovuti dalla Compagnia a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da allegare alla relativa richiesta.

Si precisa però che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

12. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione del contratto.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia:

Genertellife S.p.A.

Ufficio reclami - Funzione quality

Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Fax 041 5939797

gestionereclami@genertellife.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.13.31, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Informativa in corso di Contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all'Aderente-Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa come ad esempio le modifiche alla normativa successive alla decorrenza.

15. Comunicazioni del Contraente alla Società

Qualora l'Aderente/Assicurato abbia dichiarato in fase di compilazione dell'Atto di Adesione la propria professione, si informa che ai sensi dell'art. 1926 del codice civile eventuali cambiamenti di professione devono essere comunicati alla Società affinché questa, entro quindici giorni, possa dichiarare al Contraente se intende:

- a) far cessare gli effetti della copertura;
- b) ridurre il capitale assicurato;
- c) aumentare il premio dovuto.

Se la Società comunica l'intenzione di voler ridurre il capitale o aumentare il premio il Contraente ha a sua volta quindici giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione la copertura cessa automaticamente, salvo il diritto della Società a trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto. La mancata pronuncia del Contraente nei termini sopraindicati equivale all'accettazione della modifica comunicata dalla Società.

Si informa che, ai sensi dell'art. 8, 2° comma, del Regolamento Isvap n. 34, prima che l'Aderente -Assicurato sia vincolato dal contratto di assicurazione a distanza, lo stesso Aderente-Assicurato potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente e le comunicazioni previste durante la vigenza del contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole, richiedere di ricevere, in qualunque momento e senza oneri, la documentazione sopra indicata su supporto cartaceo nonché modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.

La Compagnia richiederà all'Aderente-Assicurato la sottoscrizione e la ritrasmissione del Certificato di Adesione inviato dalla Compagnia stessa e l'Aderente-Assicurato, per la sottoscrizione e la restituzione dello stesso, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole.

La Compagnia è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

Dott. Raffaele Agrusti



Dott. Davide Angelo Passero



Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva
a capitale decrescente a copertura del debito residuo
a premio annuo costante anticipato per non fumatori
Polizza Collettiva 2.050.001 - Tariffa V5 DR A NF

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni;
- da quanto indicato nel certificato e nelle eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Le parole scritte in Grassetto hanno il significato indicato a pagina 19 "Definizioni".

INDICE

Cosa è assicurato e per quali eventi	10
Cosa non è assicurato	11
Quale sarà il rimborso in caso di Sinistro	13
Cosa fare in caso di Sinistro	14
Condizioni Generali	15
Definizioni	19

COSA E' ASSICURATO E PER QUALI EVENTI

Art. 1 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni di cui al successivo art. 4 e la **Carenza** di cui al successivo art. 6.

Art. 2 - Persone assicurabili

È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti:

- sia di età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 70 anni alla data di stipula del **Mutuo** purché l'età a **Scadenza del Mutuo** non superi 80 anni;
- abbia stipulato un **Mutuo** con CheBanca! di durata originaria non superiore ai 30 anni.

Sono comunque escluse dalla presente **Polizza collettiva** le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti.

Art. 3 - Definizione di Assicurato non fumatore

Ai fini della presente copertura, l'**Aderente-Assicurato** è non fumatore se:

- non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), neanche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta di assicurazione, e
- l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente.

Se l'**Aderente-Assicurato**, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso o CheBanca! sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata.

In caso di sinistro la Compagnia verifica l'effettivo persistere nello stato di non fumatore dell'**Aderente-Assicurato**, che deve preventivamente consentire alla Compagnia tutte le indagini che essa ritenga necessarie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Al verificarsi del decesso dell'**Aderente-Assicurato** prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la stessa, valutato il maggior rischio, decida di recedere dal contratto (Articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione) la prestazione è ridotta in proporzione della differenza tra il **Premio** pattuito ed il **Premio** che sarebbe stato applicato qualora non fosse stato dichiarato lo stato di non fumatore dell'Assicurato (Art. 1893 c.c.).

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 4 - Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- a) attività dolosa dell'**Aderente-Assicurato** o del **Beneficiario**;
- b) partecipazione dell'**Aderente-Assicurato** a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'**Aderente-Assicurato** ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'**Aderente-Assicurato** non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'**Aderente-Assicurato** si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'**Aderente-Assicurato** in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'**Aderente-Assicurato** non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;
- f) incidente di volo, se l'**Aderente-Assicurato** viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'**Aderente-Assicurato** viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione della copertura;
- h) infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

Inoltre, nel caso in cui il capitale assicurato risulti non inferiore a Euro 1.000.000,00, è prevista anche la seguente esclusione:

- i) incidente di volo, salvo se trattasi di volo operato da **Compagnia** aerea di linea regolare e/o di un volo aereo speciale (c.d. charter), noleggiato da una **Compagnia** aerea di linea e/o non di linea. È espressamente

escluso il decesso causato da incidente di volo su aerotaxi, elicottero ed ogni altra tipologia di trasporto di persone a domanda sia a titolo oneroso che gratuito, a meno che ciò non sia stato accordato da speciale **Appendice**.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la **Compagnia** paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Salvo deroghe espressamente accordate da speciale **Appendice** alla Polizza, è inoltre esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- j) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
k) pratica di attività sportive professionistiche;
l) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
m) pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee non in apnea; scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia; torrentismo; vela transoceanica;
n) attività professionale pericolosa che comporti: contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche; lavori su impalcature o ponti; lavori nel sottosuolo o in mare aperto; l'appartenenza non con mansioni d'ufficio a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile; aviazione; attività subacquee in genere; guardia giurata.

Al fine di eliminare le esclusioni di cui ai punti j), k), l), m), n) ed estendere la copertura assicurativa anche per attività sportive e/o professionali non previste, su richiesta dell'**Aderente-Assicurato**, la **Compagnia** si riserva la valutazione di un eventuale sovra **premio**.

In ogni caso le esclusioni di cui ai punti j), k), l), m), n) decadono automaticamente senza emissione di speciale **Appendice**, qualora l'**Aderente-Assicurato** compili il questionario previsto obbligatoriamente nel caso di capitale assicurato superiore a Euro 250.000,00.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Qualora in fase di assunzione l'**Aderente-Assicurato** dichiari la sua professione, in caso di cambiamento di professione l'**Aderente-Assicurato** dovrà darne immediata comunicazione scritta, pena la possibile perdita di ogni diritto derivante dalla copertura assicurativa. Risulta infatti che, se la nuova professione comporta un aggravamento del rischio, la **Compagnia** può annullare la copertura o condizionare la sua continuazione al pagamento di un sovra **premio**.

QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 6 - Carenze

La copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'**Aderente-Assicurato** si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla **Compagnia**, accettandone modalità ed oneri.

Qualora l'**Aderente-Assicurato**, previo assenso della **Compagnia**, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, viene applicato un periodo di **Carenza** di sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione durante il quale la **Compagnia** si impegna a corrispondere il capitale assicurato solo nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta:

- di infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un

evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente disposto);

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza:
tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

Il suddetto periodo di **Carenza** viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Nel caso in cui l'**Aderente-Assicurato** si sia sottoposto a visita medica ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto periodo di **Carenza** viene esteso a sette anni.

Art. 7 - Prestazioni assicurate

In caso di morte dell'**Aderente-Assicurato**, durante il periodo in cui l'assicurazione è in vigore, la presente copertura assicurativa sulla vita prevede la corresponsione ai Beneficiari designati di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento alla rata precedente il decesso stesso. Non sono coperte eventuali rate scadute e non pagate nè gli interessi fino alla data di rimborso del **Sinistro** da parte della **Compagnia**.

La prestazione assicurata è quindi variabile nel tempo, corrisponde inizialmente all'importo erogato del **Mutuo** e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al **Capitale residuo** del **Mutuo** stesso.

Trascorsa la **Scadenza** prestabilita la copertura si estingue ed i **Premi** pagati restano acquisiti dalla **Compagnia**.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 8 - Pagamenti della Compagnia in caso di decesso dell'Aderente-Assicurato

In caso di decesso dell'**Aderente-Assicurato** gli aventi causa devono farne denuncia per iscritto alla **Compagnia** o tramite CheBanca! nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del **Sinistro** stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a:

Genertellife S.p.A.
Ufficio Liquidazione Sinistri

Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Alla denuncia di **Sinistro** devono essere allegati, in originale o in copia conforme all'originale:

- il certificato di morte rilasciato dall'ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- le coordinate bancarie complete dei Beneficiari aventi diritto;
- copia del Certificato di Adesione;
- indicazione della causa del decesso dell'**Aderente-Assicurato**, allegando:

- in caso di decesso per cause naturali, "relazione del medico" redatta, su apposito modello predisposto dalla **Compagnia**, dal medico curante dell'**Aderente-Assicurato**, nella forma più dettagliata ed esauriente possibile, a spese degli interessati;
- in caso di decesso per evento accidentale, copia del verbale dell'Autorità che ha effettuato la perizia dell'eventuale incidente.

CheBanca! provvederà a certificare alla **Compagnia** il **Capitale residuo** del **Mutuo** alla data del decesso.

Per casi particolari la **Compagnia** può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

NOTA BENE

- La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per l'**Aderente-Assicurato** l'obbligo di fornire alla **Compagnia** la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.
- Gli aventi diritto (Beneficiari o vincolatari) dovranno sottoscrivere ed inviare alla **Compagnia** l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".

La **Compagnia** esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti a favore degli aventi diritto gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

- È a carico di chi domanda la Prestazione Assicurata provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini della **Polizza collettiva**.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 9 - Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di **Scadenza** della singola posizione individuale scelta dall'**Aderente-Assicurato** e riportata nel certificato di Adesione e può essere fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 30 anni.

Le singole coperture assicurative rimangono in vigore fino alla data di **Scadenza** delle stesse indicata nel certificato di Adesione anche se fossero venuti meno gli accordi commerciali tra le parti.

Art. 10 - Versamento del Premio

L'entità del **Premio** dipende dalla durata e dall'ammontare del **Mutuo** erogato, dall'età dell'**Aderente-Assicurato**, nonché dal suo stato di salute e dalle abitudini di vita.

L'importo del **Premio** annuo è indicato nell'**Atto di Adesione** e nelle eventuali appendici sottoscritte dall'**Aderente-Assicurato** ed è dovuto per un periodo di tempo pari alla durata del **Mutuo** diminuito di cinque anni e comunque non oltre il decesso dell' **Aderente-Assicurato**: l'importo del **Premio** rimane costante durante il periodo di pagamento premi.

La **Compagnia** conferisce a CheBanca!, distributrice del prodotto, mandato all'incasso dei premi.

A fronte delle garanzie offerte dal presente contratto, l'importo annuo del **Premio** dovuto sarà corrisposto alla **Compagnia** da CheBanca! in forma anticipata; in conseguenza del suddetto mandato l'**Aderente-Assicurato** verserà a CheBanca! ciascun **Premio** annuo dovuto sotto forma di rate mensile costanti da sommare alla rata mensile del **Mutuo**, fino al raggiungimento dell'importo pari alla somma premi versati da CheBanca! in suo nome e per suo conto.

Il pagamento del **Premio** si considera come effettuato direttamente a favore della **Compagnia**.

Il Certificato di Adesione costituisce quietanza di pagamento del **Premio** di sottoscrizione.

Per i premi annui successivi, la **Compagnia** rilascerà a CheBanca! quietanza dell'avvenuto pagamento annuale.

L'**Aderente-Assicurato** nell'**Atto di Adesione** autorizza CheBanca! al versamento in suo nome e per suo conto del **Premio** annuo dovuto.

In qualunque momento l'**Aderente-Assicurato** potrà richiedere a CheBanca! la sospensione del pagamento dei premi annui con conseguente estinzione della copertura assicurativa.

Qualora l'**Aderente-Assicurato**, prima della conclusione del contratto, decida di rinunciare alla presente copertura assicurativa dovrà darne comunicazione a CheBanca!, revocando l'autorizzazione al versamento da parte di CheBanca! del **Premio** annuo dovuto.

Art. 11 - Estinzione dell'assicurazione

La presente copertura di assicurazione si estingue solo nei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di **Scadenza** della stessa;
- in caso di estinzione anticipata del **Mutuo** in relazione alla **Liquidazione** del capitale in caso di morte dell'**Aderente-Assicurato**;
- in caso di estinzione anticipata totale del **Mutuo** (vedi articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione);
- in caso di sospensione del pagamento dei premi annui da parte del **Contraente**, trascorsi trenta giorni dalla **Scadenza** dell'annualità di **Premio**: in tal caso la **Compagnia** darà comunicazione dell'avvenuta interruzione all'**Aderente-Assicurato**.

In caso di interruzione del versamento dei premi, la copertura non può essere riattivata.

La sospensione del pagamento anche di una sola annualità di premio comporta lo scioglimento del contratto con la perdita dei premi già corrisposti.

Art. 12 - Mutui cointestati

In presenza di contratti di **Mutuo** cointestati, su richiesta dei mutuatari possono essere eventualmente assicurati fino a due contestatari.

In questo caso, per ciascun **Aderente-Assicurato** il **Premio** e la prestazione assicurata vengono calcolati sull'intero importo erogato del **Mutuo**.

Art. 13 - Dichiarazioni dell'Aderente-Assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della **Compagnia**, le dichiarazioni dell'**Aderente-Assicurato** devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze relative a circostanze per le quali la **Compagnia** non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la **Compagnia** stessa:

a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di contestare la validità della copertura entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare, in caso di morte dell'**Aderente-Assicurato** e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;

b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di recedere dalla copertura entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre, in caso di morte dell'**Aderente-Assicurato** e in ogni tempo, le prestazioni assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

L'inesatta indicazione dell'età dell'**Aderente-Assicurato** comporta in ogni caso la rettifica dei premi e delle prestazioni assicurate.

Qualora sopravvenga un'evoluzione dello stato di salute dell'**Aderente-Assicurato** prima della decorrenza della garanzia che modifica le dichiarazioni riportate sul questionario sanitario o la documentazione presentata per la sottoscrizione della polizza, l'**Aderente-Assicurato** è tenuto ad informare la **Compagnia** pena la nullità della copertura. In questo caso la **Compagnia** si riserva il diritto di richiedere nuovi accertamenti sanitari e di rivedere le condizioni di accettazione o di rifiutare il rischio.

Art. 14 - Beneficiari

L'**Aderente-Assicurato** designa i Beneficiari delle prestazioni assicurate in caso di decesso, e può in qualsiasi momento revocare, integrare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata integrata o modificata dopo che l'**Aderente-Assicurato** ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla **Compagnia**, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche, integrazioni o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla **Compagnia** o fatte per testamento.

Art. 15 - Decorrenza, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto collettivo si considera concluso e decorre dalla data in cui il Contraente sottoscrive il contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia.

Per ciascuna posizione individuale, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di mutuo ed è subordinata:

- alle dichiarazioni rese dall'Aderente-Assicurando al momento dell'adesione;
- all'esito favorevole degli eventuali accertamenti sanitari previsti;
- alla condizione che l'Aderente-Assicurato abbia autorizzato CheBanca! a versare alla Compagnia il premio annuo indicato nell'atto di adesione e nelle eventuali appendici da lui sottoscritte.

Art. 16 - Diritto di recesso

L'Aderente-Assicurato può recedere dagli impegni assunti entro i quattordici giorni successivi alla data di stipula del mutuo. Il recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca!; CheBanca! ne darà quindi comunicazione alla Compagnia. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa a CheBanca! il premio annuo pagato al netto della quota relativa al rischio corso; CheBanca! rimborsa all'Aderente-Assicurato le rate di premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso.

Art. 17 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo:

Genertellife S.p.A.
Ufficio reclami - Funzione quality
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)
Fax 041 5939797
gestionereclami@genertellife.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.13.31, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 18 – Informazioni

L'**Aderente-Assicurato** o gli aventi causa possono richiedere informazioni inerenti le Condizioni Contrattuali e le modalità di denuncia di **Sinistro** telefonando al **Numero Verde 800 018011** (il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15).

Art. 19 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte di CheBanca! o dell'**Aderente-Assicurato** dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte della **Compagnia** all'**Aderente-Assicurato** verranno effettuate all'ultimo indirizzo conosciuto.

Prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione a distanza, l'Aderente-Assicurato potrà scegliere di:

1. ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (ad esempio: il fascicolo informativo, il Certificato di Adesione, etc.) e le comunicazioni previste durante la vigenza del contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
2. richiedere di ricevere, in qualunque momento e senza oneri, la documentazione sopra indicata su supporto cartaceo;
3. modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.

La Compagnia richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione da parte dell'Aderente-Assicurato dell'atto di adesione inviatogli. L'Aderente-Assicurato, per la sottoscrizione e la restituzione dello stesso, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Art. 20 - Estinzione totale/parziale o trasferimento del Mutuo

Nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del **Mutuo**, la presente copertura accessoria al principale contratto di **Mutuo** si risolve.

In tale ipotesi CheBanca! interrompe il pagamento dei premi annui dovuti ed i premi pagati restano acquisiti alla **Compagnia**.

La richiesta di estinzione della copertura assicurativa deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca! che ne darà quindi comunicazione alla **Compagnia**.

Nel caso di estinzione anticipata parziale, la presente copertura assicurativa accessoria al principale contratto di **Mutuo** viene mantenuta in funzione del nuovo debito residuo. In tale ipotesi, a partire dalla prima annualità di **Premio** successiva alla data di estinzione parziale, la **Compagnia**, attraverso CheBanca!, comunicherà il nuovo **Premio** annuo dovuto ricalcolato in funzione dell'importo rimborsato secondo la seguente formula:

$$P_{ric} = (P - 2) \cdot \left(1 - \frac{RIMB_t}{DR_t}\right) + 2$$

P_{ric} = **Premio** annuo ricalcolato in funzione del rimborso parziale;

P = importo del **Premio** annuo pagato;

$RIMB_t$ = importo versato per l'estinzione parziale;

DR_t = debito residuo prima dell'estinzione parziale.

Art. 21 - Aspetti civilistici e fiscalità dei premi e delle prestazioni

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c., il **Beneficiario** acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'**Aderente-Assicurato** non rientrano nell'asse ereditario.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute dall'**Aderente-Assicurato** in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'**Aderente-Assicurato** o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Detrazione fiscale dei premi

Il premio versato, in base alla normativa attualmente in vigore, è detraibile ai fini IRPEF nella misura del 19% per un importo non superiore a 1.291,14 Euro. Pertanto la detrazione massima fruibile è pari a 245,32 Euro.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita per il caso di morte, in base alla legislazione in vigore alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, **sono esenti da qualsiasi imposta**.

Art. 22 - Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana.

Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la **Compagnia** a proporre quella da utilizzare.

Art. 23 - Legge applicabile al contratto e rinvio alle norme di legge

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Art. 24 - Foro competente

Per le controversie, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente**, o dell'**Aderente-Assicurato** o del **Beneficiario** o dei loro aventi diritto.

DEFINIZIONI**Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la **Compagnia** ed il **Contraente** oppure dovuti per Legge.

Aderente-Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Atto di adesione

Documento sottoscritto dall'**Aderente-Assicurato** mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione.

Banca erogatrice

Istituto di Credito che eroga il **Mutuo** a favore dell'**Aderente-Assicurato**, e cioè CheBanca!.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata nell'**Atto di adesione** dall'**Aderente-Assicurato** che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Capitale in caso di decesso

Importo liquidato dalla **Compagnia** in caso di decesso dell'**Aderente-Assicurato** nel corso della **Durata contrattuale** agli aventi diritto.

Capitale residuo

Il debito residuo a carico dell'**Aderente-Assicurato** relativamente al **Mutuo**, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la **Compagnia** non corrisponde la prestazione assicurata.

Compagnia

Compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche **Compagnia** o **Impresa di Assicurazione**, con la quale CheBanca! stipula il contratto di assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contratto collettivo

Il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse dell'Aderente-Assicurato.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione con la **Compagnia** per conto degli Assicurati e cioè CheBanca! con sede legale in Via Aldo Manuzio, 7 - 20124 Milano, capitale sociale € 210.000.000,00 interamente versato,

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10359360152, iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

Data di decorrenza della copertura

Data di entrata in vigore della singola copertura.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale la copertura è in vigore.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Liquidazione

Pagamento agli aventi diritto (Beneficiari) della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Mutuo

Il contratto stipulato tra CheBanca! e l'**Aderente-Assicurato** avente per oggetto la concessione all'**Aderente-Assicurato** di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'**ISVAP** che la **Compagnia** deve consegnare a CheBanca! e all'**Aderente-Assicurato** prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla **Compagnia**, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della contratto.

Polizza collettiva

Il documento che prova l'Assicurazione stipulata da CheBanca! nell'interesse dell'**Aderente-Assicurato**.

Premio

Importo che CheBanca! versa alla **Compagnia** quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto in nome e per conto dell'**Aderente-Assicurato**.

Recesso

Diritto dell'**Aderente-Assicurato** di recedere dalla copertura entro 14 giorni dalla data di stipula del mutuo.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti della copertura.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso dell'**Aderente-Assicurato**) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Supporto durevole

qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano esser agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza

le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

Documento aggiornato a giugno 2010

20/26

COPIA PER IL GENERTELLIFE

ATTO DI ADESIONE ASSICURAZIONE VITA**COPERTURA TEMPORANEA CASO MORTE ABBINATA AL MUTUO CHEBANCA!**
(polizza collettiva n.2.050.003 - V5DR A NF)

Atto di adesione n.: _____ Abbinato al mutuo n.: _____

DATI DELL'ADERENTE/ ASSICURATO

Nome:	Cognome:	Sesso:
Nato/a a:	Prov.: il:	CF:
Indirizzo:	n.:	
Comune:	CAP:	Prov.:
Tel.:	E-mail:	

PRESTAZIONE, PREMIO E DURATA

PRESTAZIONE ASSICURATA	SOMMA ASSICURATA INIZIALE	DURATA DELLA COPERTURA
Capitale in caso di morte	Euro	(in anni)
Limite rimborso: il rimborso massimo è pari al debito residuo del mutuo.		
PREMIO MENSILE Addebitato con la rate del mutuo	Euro	
La durata di pagamento dei premi è pari a (NDR D-5) _____ anni. I premi sono fiscalmente detraibili nella misura massima del 19% annuo (con il limite di 1.291 € l'anno), non sono previste imposte sul premio.		

ESTREMI DEL DOCUMENTO E DATI INTEGRATIVI DELL'ADERENTE /ASSICURATO

Tipo di documento: (inserire Carta d'Identità/Patente auto)			
Documento N.:	Data rilascio:	Località rilascio:	
Sottogruppo attività	Tab. 1	Gruppo attività	Tab. 2

BENEFICIARI CASO MORTE

(Inserire: Gli eredi legittimi dell'Assicurato/Altri)

Indicare di seguito i dati anagrafici dei beneficiari prescelti:

Nome: _____ Cognome: _____ Data di nascita: _____

COPERTURE ASSICURATIVE ABBINATE AI MUTUI

Preso atto che:

- A) CHEBANCA! ha stipulato con GENERELLIFE per conto dei propri Clienti che sottoscrivono un Mutuo, la polizza collettiva di Assicurazione Vita n. 2.050.003, concernente una copertura assicurativa caso morte a copertura del debito residuo relativo al finanziamento sottoscritto;
- B) le coperture assicurative comportano una prestazione iniziale pari all'intero importo del mutuo erogato all'Assicurato e successivamente pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento alla rata precedente l'eventuale decesso;
- C) le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo ed hanno una durata coincidente con la durata del mutuo stesso con il massimo comunque di 30 anni.
- D) il pagamento ai beneficiari della prestazione assicurata in base al contratto collettivo avrà piena efficacia liberatoria a favore di GENERELLIFE in relazione agli obblighi assunti da quest'ultima con il presente contratto collettivo;

dichiaro:

di aderire in qualità di Assicurato al suddetto contratto collettivo;

autorizzo:

CHEBANCA! a versare a GENERELLIFE il premio annuo previsto per la copertura in caso di morte, nella misura sotto indicata e ad aggiungere ciascun premio annuo frazionato mensilmente nelle rate mensili di ammortamento del mutuo.

Importo del premio annuo € _____ Importo di premio mensile € _____

L'importo del suddetto premio è da ritenersi valido fino al _____

Si precisa che l'importo del premio sarà quello sopra indicato soltanto nel caso in cui la successiva dichiarazione dell'aderente/assicurato risulti nei parametri standard (stato di salute, valori somatici). In caso contrario la Compagnia si riserva di confermare l'importo di premio attraverso ulteriori accertamenti medici ovvero di integrarlo attraverso una appendice all'atto di adesione con evidenza dell'eventuale sovra premio.

Luogo e data

Firma Aderente/Assicurato

DICHIARAZIONE DELL'ADERENTE/ASSICURATO

Nella compilazione del questionario si deve tener presente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte e/o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Si rammenta inoltre che l'Assicurato può comunque chiedere di essere sottoposto a visita medica, con oneri a suo carico, per certificare il Suo effettivo stato di salute.

1. Dichiaro di non aver mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), neanche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di sottoscrizione dell'atto di adesione e che l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente. SI NO
2. I miei valori somatici sono altezza cm _____ e peso kg _____
3. Dichiaro di non soffrire attualmente, e di non aver sofferto in passato, di qualche malattia fisica o psichica o invalidità da cui non sia guarito completamente. SI NO
4. Dichiaro che la mia pressione arteriosa è abitualmente nella norma (inferiore a 140/90 mmHg) e che non mi sono mai stati prescritti farmaci per questa patologia. SI NO
5. Dichiaro che il mio peso non ha subito variazioni per più di 10 kg negli ultimi 2 anni. SI NO
6. Dichiaro di non soffrire e di non aver sofferto di tumore, ipertensione, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardico, epatite, cirrosi epatica, diabete, ipercolesterolemia, obesità, insufficienza renale, insufficienza respiratoria, infezione da HIV. SI NO
7. Dichiaro di non essermi sottoposto ad esami clinici (analisi di laboratorio, visite specialistiche o altre speciali indagini) che abbiano rilevato situazioni di anormalità. Le conseguenze di condizioni fisiologiche o di condizioni patologiche a rapida e completa risoluzione e non recidivanti (ad es. stati infettivi o infiammatori semplici) non sono considerate situazioni di anormalità. SI NO
8. Dichiaro di non fare uso abituale di farmaci e di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti. Per uso abituale si intende l'assunzione di farmaci per una determinata patologia, anche se in forma non continuativa. Non è necessario indicare l'utilizzo di tranquillanti (solo se utilizzati per favorire il sonno), antistaminici per allergie semplici, anticoncezionali, prodotti omeopatici. Dichiaro inoltre di non abusare, e di non aver mai fatto abuso in passato, di alcol. SI NO

Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica:

vino	1 bicchiere	125 ml
birra a gradazione normale	1/2 pinta	300 ml
superalcolico	1 bicchierino	30 ml

9. Nome e cognome del medico curante: _____
Indirizzo del medico curante: _____

Confermo di aver verificato l'esattezza delle dichiarazioni e delle risposte rilasciate (le dichiarazioni suddette sono sufficienti per procedere alla valutazione del rischio da coprire per aderenti assicurati di età inferiore a 61 anni e per capitali non superiori a 250.000 euro).

Luogo e data

Firma Aderente/Assicurato

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO

Agli effetti della validità della adesione al suddetto contratto collettivo, dichiaro espressamente:

- di dare il consenso alla conclusione del contratto ai fini dell'art. 1919 del Codice Civile;
- di aver letto, di approvare e di accettare le Condizioni di Assicurazione, facenti parte del Fascicolo Informativo Assicurazione Vita, consegnatemi unitamente al presente Atto di Adesione;
- di essere consapevole che le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione dell'Atto di Adesione e la stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti il mio stato di salute, dovrò darne sollecita comunicazione a Genertellife prima della stipula, per il tramite di CHEBANCA!, al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste;
- di prosciogliere dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovessi ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente questionario, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, gli Enti e Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Compagnia credesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciarle ogni relativa informazione, certificazione e documentazione. Acconsento inoltre che la Compagnia fornisca informazioni sul mio conto ad altri Enti ai fini assicurativi o riassicurativi.
- di aver preso atto che la decorrenza delle coperture assicurative è subordinata e contestuale alla stipula del Mutuo presso CHEBANCA!
- **dichiaro di aver scelto per l'invio da parte della Compagnia della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente**

il supporto cartaceo altro supporto durevole

- **dichiaro di essere consapevole del diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza scelta**
- **Dichiaro che, contattato telefonicamente dall'addetto di call center, previo mio consenso, mi sono state fornite tutte le informazioni previste dall'articolo 12, 1° comma, lett. b), del Regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo 2010 (codice identificativo dell'addetto, descrizione delle principali caratteristiche del contratto, premio totale del contratto di assicurazione, eventuale esistenza del diritto di recesso e di altre imposte).**

Luogo e data _____ Firma dell'Aderente/Assicurato _____

Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto copia del Fascicolo Informativo (contenente anche le Condizioni di Assicurazione) in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 5/2006.

Luogo e data _____ Firma dell'Aderente/Assicurato _____

Dichiaro, in particolare, di aver attentamente letto l'Art. 10 - 12 delle Condizioni di Assicurazione riguardanti le esclusioni di copertura, con particolare riferimento alla pratica di sport e a professioni ed i periodi di carenza.

Luogo e data _____ Firma dell'Aderente/Assicurato _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS 196/2003**1 - Finalità del Trattamento**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la Società, con il presente atto di adesione, intende acquisire dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari(1), che La riguardano, al fine di fornire i servizi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. I dati, forniti da Lei o da altri soggetti(2), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i seguenti servizi:

- predisposizione e stipulazione del contratto di assicurazione;
- gestione dello stesso (raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, gestione e controllo interno, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali e attività statistiche).

Inoltre - con il Suo consenso - la Società intende trattare i Suoi dati per finalità di promozione commerciale e di analisi del mercato volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i propri nuovi servizi e quelli di altre Società del Gruppo Generali.

2 - Modalità del Trattamento

I Suoi dati sono trattati solo con le modalità e procedure effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero (quali ad esempio agenti, subagenti, produttori di agenzia, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, riassicuratori, legali, periti, strutture sanitarie, Società del gruppo, Società di servizi). Per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa che agiscono come Responsabili del nostro trattamento o distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate. I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate(3).

3 - Diffusione dei Dati

I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

4 - Rifiuto Conferimento Dati

Senza i Suoi dati alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (ad esempio la disciplina contro il riciclaggio) non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

5 - Diritti dell'Interessato

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo(4).

6 - Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il **Servizio Privacy** (Servizio Privacy - Genertelife S.p.A. - Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto TV, tel. 041.5939704 fax 041.5939795).

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta a detto Servizio. Il sito www.genertelife.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

(1) L'art.4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

(2) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario; banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.

(3) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali, società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Banca d'Italia-UIF, Ministero delle Attività Produttive, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

(4) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI**Consenso per finalità contrattuali**

Preso visione dell'**informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003**, **Acconsento** al trattamento dei miei dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa e al trattamento da parte di questi ultimi per la predisposizione, gestione del contratto assicurativo e per le comunicazioni/informazioni ad esso connesse, anche mediante l'utilizzo di fax, posta elettronica, sms e mms.

Nome e Cognome (Ader./Assicurato) _____ Firma _____

Consenso per finalità commerciali

Sulla base di quanto previsto nella citata informativa, **Acconsento** al trattamento dei miei dati comuni effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa stessa e al trattamento da parte di questi ultimi per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e per iniziative di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società, anche mediante l'utilizzo di fax, posta elettronica, sms e mms.

Nome e Cognome (Ader./Assicurato) _____ Firma _____

Sulla base di quanto previsto nella citata informativa, **Acconsento** alla comunicazione ed al trattamento dei miei dati comuni da parte di **Società del Gruppo Generali** per iniziative promozionali di propri prodotti e servizi, anche mediante l'utilizzo di fax, posta elettronica, sms e mms.

Nome e Cognome (Ader./Assicurato) _____ Firma _____

FAC-SIMILE